

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3643

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCAIOLA, AZZARO, ANTONI, COSTA SILVIA, FIORI, MEROLLI,
PATRIA, SANGUINETI, SAVIO, TORELLI, TRIVA**

Presentata il 2 aprile 1986

**Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988
la lotteria del festival della canzone di Sanremo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — E' indubbio che il festival della canzone di Sanremo è sinonimo di manifestazione «canora italiana» di rilevanza nazionale e mondiale. Radio, televisione, stampa italiana ed estera ne esaltano, ogni anno, lo svolgimento come un fatto di costume più significativo della nostra epoca. La manifestazione, inoltre, presenta un interesse sia sotto il profilo artistico che culturale.

La presente proposta di legge ha lo scopo precipuo, attraverso una lotteria, di dare un aiuto finanziario al comune di Sanremo onde potenziare le strutture turistiche della città ligure determinando, altresì, un ulteriore sviluppo della rilevanza socio-culturale di questa manifestazione, devolvendo, a favore del comune, i proventi della suddetta lotteria. La città ligure ha un afflusso notevole di turismo,

nazionale ed estero, e di operatori economici per la fama internazionale nell'ambito del commercio dei fiori.

Le strutture artistico-monumentali esistenti (cattedrale di San Siro, palazzi Borea di Olmo Roverizio), inoltre, da una parte comportano un notevole incremento turistico, ma dall'altra impongono al comune onerose spese di manutenzione e organizzazione.

Trattandosi, inoltre, di una città ai confini della Francia, punta avanzata di un'attività canoro-musicale a livello mondiale, necessita di finanziamenti che non possono gravare sul bilancio dello Stato ma deve contare su risorse finanziarie autonome. Le iniziative imprenditoriali e socio-economiche non sono sufficienti a colmare le difficoltà in cui versa oggi la

finanza locale a fronte delle aumentate istanze della città.

Pertanto, la presente proposta di legge ha lo scopo, con l'istituzione della lotteria abbinata al festival della canzone, di devolvere gli utili, in ossequio alla normativa vigente (legge 4 agosto 1955, n.722) ove compatibile, al comune di Sanremo per il potenziamento della promozione turistica, la valorizzazione ulteriore della città ed un apporto stimolante ad un progetto di ulteriore sviluppo economico,

in parte compromesso dalle invernali condizioni negative climatiche, nel campo della floricoltura nonché della incipiente concorrenza francese e spagnola.

La presente proposta di legge, collocandosi in un delicato momento per il turismo ligure, si allinea ad analoghi provvedimenti all'esame del Parlamento con medesimi intendimenti e fini che esulano dai limiti circoscritti dal comune apportando il loro proficuo contributo nell'interesse superiore del paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata l'effettuazione della lotteria di Sanremo collegata con il festival della canzone italiana.

2. Gli utili della predetta lotteria sono interamente devoluti al comune di Sanremo e sono da questo destinati alla valorizzazione ed al potenziamento della manifestazione, alla conservazione ed al restauro di beni artistici e culturali ed alla promozione turistica.

3. La lotteria, per quanto non disposto dalla presente legge, è regolata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722.

ART. 2.

1. I biglietti della lotteria di Sanremo possono essere venduti anche all'estero, secondo le norme vigenti nei singoli Stati. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della lotteria.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.